

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**IN MATERIA DI TRASPARENZA SEMPLICE**  
**DEL CONTO CORRENTE AI CONSUMATORI**

**TRA**

**L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA**

**E**

**LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ADERENTI AL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU)**

*ROMA, 14 APRILE 2011*

### **Premesso che**

- l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "l'ABI") e le Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU facenti parte del Tavolo Permanente di Dialogo costituito presso l'ABI (di seguito Associazioni dei consumatori), sono consapevoli del valore fondamentale della trasparenza e della semplificazione e già da tempo cooperano per il perseguimento del suddetto obiettivo a beneficio della clientela e del corretto andamento del mercato;
- la semplificazione e la razionalizzazione dell'informazione rappresentano un elemento cardine della trasparenza, coerentemente con gli indirizzi definiti dal regolatore;
- l'adozione di un linguaggio sempre più semplice ed immediato, la possibilità di comparare i prodotti e i servizi offerti dalle banche e le condizioni economiche applicate al rapporto, nonché la snellezza delle regole e delle procedure interbancarie rappresentano utili strumenti per rendere più sostanziale la trasparenza e per favorire di conseguenza il miglioramento del rapporto banca - cliente, incrementando il livello di consapevolezza nelle scelte della clientela e la competitività del mercato;
- a tal fine le parti hanno avviato un confronto e scelto di intraprendere un percorso di collaborazione di ampio respiro sul tema della "Trasparenza semplice", un progetto che intende definire un format di comunicazione semplice, chiaro e che tenga anche conto del reale livello di educazione finanziaria del cliente/consumatore;
- le parti si sono confrontate sul tema della documentazione informativa relativa ai conti correnti offerti ai consumatori, con l'obiettivo di incrementarne il livello di trasparenza attraverso la razionalizzazione della suddetta documentazione, la predisposizione di prototipi, di linee guida, di proposte di modifica normativa etc., nonché di revisione linguistica, da sottoporre alle Autorità competenti;
- a fare da interfaccia degli esperti delle Associazioni dei consumatori e degli esperti ABI, ha operato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle banche, al fine di contribuire alla formulazione delle proposte emerse nel corso del confronto tra le parti e di verificare la fattibilità operativa delle stesse;
- le proposte contenute nel presente Protocollo d'Intesa sono state pertanto formulate grazie al prezioso contributo di tutti i soggetti coinvolti nel progetto e infine pienamente condivise dalle parti.

## Tutto ciò premesso

a seguito degli incontri di lavoro **le parti hanno individuato e condiviso gli interventi di seguito rappresentati:**

1) con riferimento al Documento di Sintesi Periodico è stata condivisa la necessità di pervenire ad una semplificazione della trasparenza attraverso talune misure da presentare a Banca d'Italia al fine di promuovere la modifica del quadro normativo secondario. Le innovazioni in questione si muovono nel rispetto della disciplina primaria vigente e consistono:

- nella previsione dell'invio del DDS periodico solo nel caso di condizioni variate nel corso dell'anno ai sensi dell'art 118 e dell'art. 126-sexies TUB;
- conseguente eliminazione dell'indicazione dell'ISC dal Documento di sintesi periodico del conto corrente ed inserimento dello stesso nell'Estratto Conto di fine anno;

2) con riferimento al Foglio Informativo è stata condivisa la necessità di pervenire, nel rispetto della disciplina primaria, ad una semplificazione dei Fogli Informativi secondo le linee direttrici di seguito individuate, implementate direttamente nel prototipo di Foglio Informativo attualmente in uso; il prototipo di Foglio Informativo così rielaborato, tenendo conto delle nuove Disposizioni di Banca d'Italia di recepimento della disciplina sul credito ai consumatori, nonché revisionato sotto il profilo linguistico, sarà anch'esso sottoposto all'attenzione di Banca d'Italia per le conseguenti modifiche alla normativa secondaria.

Le linee direttrici dell'iniziativa sono le seguenti:

- predisposizione di un Foglio Informativo del conto corrente che continua a riprodurre le due sezioni riferite alle *“Principali condizioni economiche”* e *“Altre condizioni economiche”*; peraltro, mentre la prima sezione resta invariata rispetto a quella attuale, la seconda subisce una sensibile semplificazione: vengono infatti mantenute le sole voci riferite esclusivamente al conto corrente ed eliminate invece quelle riferite ai servizi accessori (come le carte di pagamento), con conseguente rinvio ai Fogli Informativi specifici di tali servizi accessori;
- inserimento di una tabella di confronto tra i costi del servizio di affidamento e di scoperto transitorio nella sezione *“Cosa sono e quanto possono costare il fido e gli sconfinamenti”*;
- adozione di scenari *standard* per il calcolo dell'ISC del fido e del costo dello scoperto transitorio;
- descrizione della modalità di tariffazione degli scoperti transitori nella sezione *“Cosa sono e quanto possono costare il fido e gli sconfinamenti”*;
- descrizione della diversa modalità di tariffazione tra fido e scoperti transitori nella sezione *“Cosa sono e quanto possono costare il fido e gli sconfinamenti”*;

- previsione di una tabella di confronto tra i giorni valuta e i tempi di disponibilità economica nella sezione “*Principali condizioni economiche*”;
- indicazione del nome del conto nella sezione “*Quanto può costare il conto corrente*”;
- inserimento di un riferimento che valorizzi l’estratto conto di fine anno.


**A tal fine ABI e le Associazioni dei consumatori si impegnano**

- ad avviare al più presto il confronto con le Autorità competenti affinché le proposte formulate congiuntamente nell’ambito dei punti 1) e 2) siano recepite nel quadro normativo di riferimento;
- a definire ulteriori ambiti di lavoro in relazione al prodotto di conto corrente qualora ciò fosse ritenuto opportuno;
- a verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente protocollo secondo le modalità che verranno definite dalle parti successivamente alla sua stipula;
- a proseguire il lavoro comune sulla “Trasparenza semplice” affrontando le ulteriori tematiche già individuate di comune accordo, relative ai mutui e al credito al consumo.

*ALLEGATO*

*Il prototipo di foglio informativo elaborato dai firmatari del presente Protocollo costituisce parte integrante del Protocollo stesso*





Roma, 14 aprile 2011

ABI 

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

Alonso

ASSOUTENTI

Alonso

CASA DEL CONSUMATORE

Gini Janni

CITTADINANZATTIVA

Alonso

CODACONS

Alonso

CODICI

Alonso

CONFCONSUMATORI

Alonso

FEDERCONSUMATORI

Alonso

LEGA CONSUMATORI

Alonso

MOVIMENTO CONSUMATORI

Roberto Banti

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Alonso

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Alonso

## PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO AI CONSUMATORI

### Conto corrente NOME DEL CONTO

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca XXXXX<sup>(1)</sup>

Via XXXXXXXX, cap, città

Tel.: XXXXXXXX – Fax: XXXXXXXX

[email / sito internet]

n° iscrizione albo / elenco della Banca d'Italia

[Nel caso di offerta fuori sede] nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente

[Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-*quinquies* del Codice del consumo.]

#### CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un servizio con il quale il cliente può svolgere le principali operazioni bancarie: gestire la liquidità, ricevere pagamenti (es. accredito dello stipendio e/o della pensione, altri tipi di accrediti, versamenti ecc.), fare prelievi e pagamenti (es. bonifici verso terzi, domiciliazione delle utenze, ecc.) nei limiti del saldo disponibile sul conto e custodire i risparmi.

Il conto corrente consente anche di usufruire di altri servizi (cosiddetti "accessori"), come la carta di debito e di credito, il servizio di home banking, eventuali servizi di finanziamento (es. fido<sup>G</sup> in conto corrente), eventuali servizi di investimento.

Il conto corrente è un prodotto sicuro, a meno che non si verifichino alcune circostanze eccezionali: il rischio principale è che la banca non sia in grado di rimborsare in tutto o in parte l'ammontare depositato sul conto. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia [nome], che assicura a ciascun correntista la restituzione di un importo massimo di 103.291,38 euro. Altri rischi sono legati alla perdita o al furto di assegni, della carta di pagamento, dei dati identificativi e delle parole chiave per l'accesso al conto attraverso internet (nome utente, password, codice PIN). Per prevenirli basta osservare alcune semplici regole di prudenza, come ad esempio tenere sempre separato il codice dalle carte di pagamento.

Nel caso di smarrimento e/o furto delle carte di pagamento uno dei principali rischi consiste nell'utilizzo fraudolento della carta e dei PIN da parte di persone non legittimate; in tali circostanze, il cliente deve richiedere immediatamente il blocco della carta, secondo le modalità previste nel contratto.

Per saperne di più sulla scelta di un conto corrente e su come utilizzarlo al meglio si può consultare la "Guida pratica al conto corrente", che si trova in tutte le filiali della banca e sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) [e sul sito della banca [www.xxx.it](http://www.xxx.it)]

[Paragrafo esemplificativo che ciascuna banca dovrà predisporre in base alla soluzione adottata per evidenziare nel testo i termini non immediatamente comprensibili spiegati nel glossario]

Con la <sup>G</sup> sono indicati nel documento i termini di non immediata comprensione per cui è stata prevista una più chiara descrizione nel Glossario alla fine del Foglio Informativo.

#### GLI INDICATORI DI SINTESI

##### QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE

Indicatore Sintetico di Costo (ISC) del conto corrente [inserirre nome del conto]

L'ISC indica il costo annuo orientativo di ogni tipo di conto corrente offerto dalle banche. E' calcolato in base al diverso "profilo di operatività", cioè in base ad un'utilizzo definito in forma standardizzata (sono prestabiliti il numero e la tipologia delle operazioni e dei servizi utilizzati) dalla Banca d'Italia per i conti correnti senza fido.

PROFILO DI OPERATIVITÀ	ISC PER UN USO DEL CONTO TRAMITE SPORTELLO E CANALI ALTERNATIVI	ISC PER UN USO ESCLUSIVO DEL CONTO TRAMITE CANALI ALTERNATIVI

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo annua di 34,20 euro (obbligatoria per legge) e, a titolo esemplificativo e qualora presenti:

- i costi delle commissioni e delle altre spese per gli sconfinamenti di conto corrente;

- i costi dei servizi accessori scelti dal cliente ma diversi da quelli previsti dallo specifico profilo di operatività;
- le spese per l'apertura del conto.

Se si vuole un'informazione più precisa e personalizzata sulla spesa complessiva sostenuta nell'anno solare, si può verificare l'**estratto conto di fine anno** che contiene il riepilogo delle spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) (collocazione nel sito).

## COSA SONO E QUANTO POSSONO COSTARE IL FIDO E GLI SCONFINAMENTI (1.bis)

**CHE COS'È IL FIDO:** è una somma che la banca può mettere a disposizione, su richiesta del cliente, oltre il saldo disponibile.

**QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO:** i costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 3 ipotesi standard indicate dalla Banca d'Italia. Chi lo desidera potrà effettuare un calcolo personalizzato dei costi sul sito [sito della banca].

IPOTESI		
Esempio 1: descrizione		
Esempio 2: descrizione		
Esempio 3: descrizione		

[Il paragrafo è esemplificativo e, premesso un accordato di 1500 euro, coerente con gli scenari ipotizzati dalla Banca d'Italia, deve essere declinato con maggiore precisione dalla banca] **Esempio di quanto può costare un fido (cioè una somma aggiuntiva messa a disposizione dalla banca) di 1.500 euro:** nel caso in cui la banca decidesse di accordare un fido di 1.500 euro, il costo sarebbe pari ad una commissione per la messa a disposizione dei fondi<sup>6</sup> che al massimo può raggiungere il [inserire la commissione massima]% trimestrale che, in questo caso, corrisponde a [inserire il costo in euro] euro trimestrali. Questo costo è fisso, cioè si paga anche se non si utilizza il fido.

**CHE COS'È LO SCONFINAMENTO:** la banca non è tenuta a effettuare pagamenti se il conto corrente è privo della disponibilità necessaria, ossia se l'importo dell'operazione non trova copertura nel saldo [la banca deve specificare se il saldo è quello disponibile, quello contabile o entrambi]<sup>6</sup>. Se non si dispone di un fido sul conto corrente – che quindi è un "conto non affidato" - oppure se è già stato utilizzato interamente quanto è stato accordato - e quindi se si stanno utilizzando somme aggiuntive "extra fido" - l'eventuale decisione della banca di effettuare i pagamenti porta rispettivamente ad una situazione di "sconfinamento in assenza di fido" e "sconfinamento extra-fido"<sup>6</sup>.

**QUANTO PUÒ COSTARE LO SCONFINAMENTO:** il costo dello "sconfinamento" è generalmente superiore rispetto a quello previsto in caso di utilizzo di un fido, poiché la banca in questi casi, che costituiscono un inadempimento dei clienti, svolge alcune attività straordinarie, quali ad esempio la valutazione della capacità del cliente di rimborsare il debito (cosiddetta "istruttoria urgente") e la segnalazione al cliente che il conto è "scoperto".

[Il paragrafo è esemplificativo e deve essere declinato con maggiore precisione dalla banca] **Per gli "sconfinamenti" di piccolo importo, inferiori a [descrizione da parte della banca] e della durata inferiore a [descrizione da parte della banca], la banca non fa pagare alcuna commissione aggiuntiva oltre agli interessi debitori.**

Le informazioni riportate nella tabella seguente possono essere utili a comprendere meglio il costo del fido e dello "sconfinamento" per ciascuna delle 3 ipotesi formulate dalla Banca d'Italia.

### CONFRONTO\* TRA IL COSTO DEL FIDO E DELLO "SCONFINAMENTO" PER 3 CASI TIPO

IPOTESI	Sconfinamento								
	Conto con fido			Extra fido			Conto senza fido (non affidato)		
	Costo commissioni e altre spese	Interessi	TAE <sup>6</sup> del fido	Costo commissioni e altre spese	Interessi	TAE <sup>6</sup> dello scoperto	Costo commissioni e altre spese	Interessi	TAE <sup>6</sup> dello scoperto
A	... €	... €	... %	... €	... €	... %	... €	... €	... %
B	... €	... €	... %	... €	... €	... %	... €	... €	... %
C	... €	... €	... %	... €	... €	... %	... €	... €	... %

[la banca indica eventuali informazioni più specifiche da fornire al consumatore]

(\*)Per agevolare il confronto, le informazioni sui costi contenute nella tabella sono effettuate a parità di "utilizzato" e il periodo di sconfinamento previsto è pari alla durata dell'affidamento.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i principali costi sostenuti da un consumatore titolare di questo conto corrente; in aggiunta, sono compresi i principali costi dei servizi accessori più diffusi (es. canone annuo della carta di credito, canone per l'accesso alla banca via internet – internet banking – e per l'accesso via telefono - phone banking).

**Attenzione:** il prospetto **non include tutte le voci di costo** del conto corrente. **Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti**, sia in relazione al singolo conto corrente sia alla diversa operatività del singolo cliente. Per individuarle, occorre **consultare** la sezione **“Altre condizioni economiche”** del presente documento, a pag. [indicare il numero della pag in cui si trova la voce “Altre condizioni economiche”], e **leggere attentamente anche** le condizioni riportate nei **fogli informativi dei servizi accessori al conto corrente** (es. carta di credito, home banking ecc.), elencati di seguito:

[Foglio informativo ...]

[La banca elenca tutti i Fogli Informativi dei servizi accessori al conto corrente che richiedono un contratto aggiuntivo]

**Attenzione:** le condizioni riportate in questo documento potranno essere variate in futuro. Le eventuali variazioni saranno comunicate secondo le modalità indicate nel contratto e concedendo un **preavviso al cliente di almeno due mesi**. Il preavviso non è richiesto per le voci di costo che siano indicizzate a parametri di riferimento.

[Se la banca si impegna a mantenere fisse una o più condizioni per un periodo predefinito, l'informazione dovrà essere esplicitamente indicata in corrispondenza delle singole voci di costo]

		VOCI DI COSTO	
SPESE FISSE	Gestione Liquidità	Spese per l'apertura del conto corrente	
		Canone annuo del conto corrente <sup>6</sup>	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze <sup>6</sup>	
	Servizi di pagamento	Canone annuo carta di debito nazionale (2)	
		Canone annuo carta di debito internazionale (2)	
		Canone annuo carta di credito (7)	
		Canone annuo carta multifunzione (7)	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking (7)	
	SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Spesa per la registrazione di una operazione non inclusa nel canone <sup>6</sup> (si aggiunge al costo dell'operazione) (3)
Spese per invio estratto conto <sup>6</sup> (3)			
Servizi di pagamento		Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	
		Prelievo sportello automatico presso altra banca (e presso il circuito di Poste Italiane) in Italia	
		Bonifico verso Italia e Ue fino a 50.000 euro con addebito in c/c (3)	
	Domiciliazione utenze		
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditorî	Tasso creditore annuo nominale <sup>6</sup>	
FIDIE SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale <sup>6</sup> sulle somme utilizzate (3.bis)	



		Commissioni (3.bis) (4)		
		Altre spese (3.bis) (4)		
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3.bis)		
		Commissioni (3.bis) (4)		
		Altre spese (3.bis) (4)		
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate		
		Commissioni (4)		
		Altre spese (4)		
	CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI <sup>6</sup>	Periodicità		
		<i>Area libera in cui la banca può riportare un massimo di 3 ulteriori voci, scelte in base a un criterio di significatività in relazione a: utilizzo da parte dello specifico target di clientela a cui il prodotto è destinato; totale delle commissioni percepite dalla banca; costi complessivi del prodotto per i clienti che lo hanno già sottoscritto.</i>		

	Valuta sulle somme versate <sup>6</sup>	Disponibilità economica delle somme versate <sup>6</sup>
Contanti/assegni bancari e circolari stessa banca	...	...
Assegni circolari altri istituti/ Vaglia Banca d'Italia	...	...
Assegni bancari altri istituti	...	...
Vaglia e assegni postali	...	...

In filiale [e sul sito internet della banca (www.xxx.it)] si possono trovare maggiori indicazioni sul **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)<sup>6</sup>**, relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente (art. 2 Legge sull'usura n. 108/1996).

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

*[La banca pubblica in questa sezione le condizioni economiche relative al conto corrente che non sono contenute nella sezione "Principali Condizioni Economiche"; sono escluse dalla sezione le condizioni economiche dei servizi accessori per i quali si è rinviato ai Fogli Informativi dedicati]*

## GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE

### Spese di tenuta conto

- .....

euro ...

### Interessi sulle somme depositate

- ....

### Comunicazione e informazioni per fini di trasparenza

*[la banca deve includere tutte le comunicazioni e le informazioni previste da normative di trasparenza; la banca deve escludere dalla sezione le informazioni e le comunicazioni per i servizi di pagamento soggetti al Decreto Legislativo 11/2010 per le quali è prevista una apposita sezione]*

- comunicazioni di modifiche unilaterali euro 0,00
- comunicazioni obbligatorie per legge
  - o spedite per posta ordinaria, se non esenti per legge euro ...
  - o trasmesse tramite canale telematico euro 0,00
  - o consegnate allo sportello, se non esenti per legge euro ...
- comunicazioni non obbligatorie
  - o spedite per posta ordinaria euro ...

- trasmesse tramite canale telematico
- consegnate allo sportello

euro ...  
euro ...  
euro ...

Altro

## SERVIZI DI PAGAMENTO

### Pagamenti soggetti alla Direttiva europea sui Servizi di Pagamento

La Direttiva europea sui Servizi di Pagamento realizza un quadro comune di regole per i Paesi europei. I seguenti servizi di pagamento soggetti alla Direttiva, recepita in Italia tramite il Decreto Legislativo 11/2010, beneficiano di un **maggior livello di protezione** per il consumatore.

Bonifici

- ....

Utenze

- ....

Pagamenti ricorrenti

- ....

### Comunicazione e informazioni rientranti nel perimetro del Decreto Legislativo 11/2010

*[la banca deve includere le informazioni e le comunicazioni per i servizi di pagamento soggetti al Decreto Legislativo 11/2010]*

- ....

Altro

- ....

### Pagamenti non soggetti alla Direttiva europea per i Servizi di Pagamento

Assegni

- ....

Altro

- ....

## ALTRO

- ....

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

È possibile chiudere il contratto di conto corrente in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura in qualunque modo denominate.

*[La banca deve dare evidenza dell'adesione ad iniziative che agevolano il passaggio del cliente ad un nuovo conto presso un'altra banca, quale Cambioconto di PattiChiari (www.pattichiari.it). La banca deve spiegare al cliente anche dove potrà trovare le informazioni sulle iniziative]*

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni

### Reclami

Eventuali reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo.....), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- ... [altre forme di tutela cui aderisce l'intermediario o Organismo/i iscritto/i al Registro dei mediatori civili e commerciali ex Decreto Legislativo 28/2010]

**GLOSSARIO (\*)**

<b>Canone annuo</b>	Spesa fissa per la gestione del conto prevista nei conti correnti a pacchetto. Include un numero predeterminato di operazioni e servizi. Oltre il numero di operazioni indicato, il cliente paga una spesa per la registrazione della singola operazione (cosiddetta "linea di estratto conto"). Se invece il conto è "a consumo", il cliente non paga alcun canone, ma ogni operazione effettuata, se non esente da spese, ha un proprio costo.
<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi contribuiscono alla determinazione del saldo del conto stesso e quindi producono a loro volta interessi.
<i>[da inserire in glossario solo laddove la dicitura è contenuta nelle precedenti sezioni]</i> <b>Commissione di massimo scoperto</b>	Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione (ad es. trimestre), a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi <sup>(6)</sup> .
<i>[da inserire in glossario solo laddove la dicitura è contenuta nelle precedenti sezioni]</i> <b>Commissione di messa a disposizione dei fondi</b>	Commissione che la banca applica per la concessione del fido. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,5% trimestrale sull'importo del fido. La commissione si paga anche se non si utilizza il fido.
<b>Disponibilità economica delle somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Fido</b>	Somma che la banca può mettere a disposizione, su richiesta del cliente, oltre il saldo disponibile per un limite massimo prestabilito.
<b>Saldo contabile</b>	Somma delle entrate e delle uscite di un conto corrente, rilevate in un preciso momento. Il saldo contabile è determinato ordinando i movimenti in base alla data di contabilizzazione.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, utilizzabile dal correntista.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha dato un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente i soldi necessari per fare il pagamento. Si ha sconfinamento su un conto corrente "senza fido" quando la somma pagata è maggiore del saldo contabile e/o disponibile. Si ha sconfinamento su un conto corrente "con fido" quando la somma pagata è maggiore del fido accordato.
<b>Spesa per la registrazione di una operazione non inclusa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre a quelle eventualmente comprese nel canone annuo (c.d. "linea di estratto conto"). Se il conto è "a consumo" ogni operazione ha proprie spese.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, attivi e passivi, e per il calcolo delle competenze.
<b>Spese per invio estratto conto</b>	Spese che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la tempistica, le modalità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditorî), che sono poi accreditati sul conto al netto delle ritenute fiscali attualmente pari a <i>[inserire tasso]</i> .
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento(interessi debitori). Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse medio per i finanziamenti pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati ed esposti dalla banca in filiale, il TEGM degli affidamenti in conto corrente (se il cliente non fosse affidato, il TEGM per gli sconfinamenti) e aumentarlo della metà; controllare quindi che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Valute sulle somme prelevate</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi sul conto corrente.
<b>Valute sulle somme versate</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data da cui la banca inizia a conteggiare gli interessi sul conto corrente.

## Note di redazione

(1) Nel presente documento Poste Italiane sostituisce, per l'attività di bancoposta, la voce "banca" con "Poste Italiane s.p.a."

(1-bis) Se la banca fornisce le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII delle disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia, in questa cornice è sufficiente riportare la dicitura:

"Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* [oppure: il documento informativo relativo all'apertura di credito].

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi del fido e degli sconfinamenti sul sito [sito della banca]"

(2) Ogni riferimento alla carta di debito deve essere accompagnata dal nome del circuito. Anche se il servizio risulta accessorio al conto corrente, alla luce della rilevanza dello stesso si fornisce esplicita evidenza della voce di costo nelle "Principali condizioni economiche".

(3) Indicare le modalità di esecuzione (sportello e/o online) e i rispettivi costi.

(3-bis) Se la banca fornisce le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII delle disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia, il campo relativo a questa voce può essere valorizzato facendo riferimento a tale documento.

(4) Qualunque onere o commissione deve essere spiegato in legenda con la massima chiarezza. Per le spese e le commissioni praticate su base periodica deve essere indicata la periodicità.

(5) Se, nelle parti libere del foglio informativo, la banca aggiunge voci che contengono termini non immediatamente comprensibili, è tenuta a spiegarli nel glossario.

(6) Se la banca, nel rispetto della legge, calcola la CMS in modo diverso, deve modificare la definizione.

(7) Anche se il servizio risulta accessorio al conto corrente, alla luce della rilevanza dello stesso si fornisce esplicita evidenza della voce di costo nelle "Principali condizioni economiche".